SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Misure dirette all'attuazione degli interventi urgenti per Napoli di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica - proroga ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, già prorogata in data 1º aprile 1998 e 1º marzo 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 5, che considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;

Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli ed il presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati;

Visto l'art. 3, comma 7, per il quale, nell'attuazione degli interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse rivenienti da mutui già concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e 23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari delegati, del sindaco di Napoli, per le opere di edilizia scolastica relative al comune capoluogo e del presidente della provincia, per quelle di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 che, a seguito di formali richieste inoltrate dai predetti commissari, confortate dai pareri favorevoli della regione Campania e degli organi scolastici periferici, disponeva la proroga dei mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo eventuali ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e per singole fattispecie puntualmente determinate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 2001, che, sempre a seguito di formali richieste inoltrate dai più volte citati commissari ed a fronte dei previsti dai pareri favorevoli resi dai prefati organismi, ha disposto un'ulteriore proroga, fino alla data del 30 giugno 2003, dei predetti mandati commissariali, al fine di risolvere molteplici problematiche di edilizia scolastica locale, consentendo, in particolare, il completamento e la realizzazione di nuove strutture, l'unificazione di sedi diversamente dislocate, l'adeguamento, l'agibilità e l'idoneità degli edifici alla normativa di sicurezza e la riduzione di fitti onerosi;

Viste le note pervenute in data 13 marzo 2003 ed assunte al prot. n. 482 e prot. n. 487, con le quali, rispettivamente, il commissario straordinario per la provincia di Napoli ed il commissario straordinario per il comune capoluogo, chiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, un'ulteriore proroga di trenta mesi dei propri mandati commissariali, allo scopo di portare a termine gli interventi di competenza, relativamente alle fattispecie puntualmente indicate;

Preso atto che con le citate note i predetti commissari straordinari, dopo aver rappresentato le difficoltà incontrate nell'attuazione degli interventi medesimi, motivano l'ulteriore richiesta adducendo precipue esigenze di carattere eccezionale determinate da particolari contingenze ed impedimenti tali da procrastinare il tempestivo avvio dei lavori, ovvero sottolineando la necessità dell'ultimazione di edifici ormai in stato di avanzata realizzazione od il perfezionamento di singoli adempimenti relativi a scuole già operative e didatticamente funzionanti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta della regione Campania, titolare della relativa potestà programmatoria, in data 5 giugno 2003 prot. n. 2003.0249655 nonché dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 11 giugno 2003 prot. n. 12881;

Preso atto dello stato di avanzamento delle opere, come rappresentato nelle precitate note dei suddetti commissari delegati, che hanno evidenziato come gli interventi in questione, sia già programmati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, sia oggetto di successiva devoluzione attuata a fronte dei poteri conferiti dall'ordinanza medesima, siano in gran parte ultimati o, comunque, in via di definizione od affidamento e che tali interventi hanno permesso e permetteranno di risolvere molte problematiche di edilizia scolastica da sempre presenti nel territorio interessato, caratterizzato, peraltro, da situazioni di particolare degrado e difficoltà socio-ambientale;

Considerato, pertanto, che risultano permanere le finalità prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, e ravvisata l'opportunità di assumere idonee iniziative dirette a favorire il completo utilizzo delle risorse economiche previste, anche a fronte del preminente interesse pubblico a che gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi debbano comunque essere portati ad idoneo compimento, anche per non vanificare quanto, a tutt'oggi, attivato in esecuzione della prefata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1985 e delle successive, datate 14 aprile 1998 e 1º marzo 2001;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e preso atto delle richieste formulate dal presidente dell'amministrazione provinciale e dal sindaco di Napoli, nonché del parere favorevole espresso, in particolare, dalla competente regione Campania;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6 della citata legge 8 agosto 1994, n. 496;

Dispone:

Art. 1.

Le attività e gli interventi, svolti a seguito del conferimento del mandato commissariale al sindaco ed al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, in premessa (già prorogata, con gli analoghi provvedimenti 14 aprile 1998 e 1º marzo 2001, rispettivamente al 31 dicembre 2000 ed al 30 giugno 2003) per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica indicate nella prefata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995 rientranti nelle relative competenze, possono essere portati a regolare compimento, esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nel programma originario e per quelle oggetto delle successive integrazioni e modifiche eventualmente attivate, nell'esercizio del mandato citato, entro la data di pubblicazione della presente ordinanza, fino al definitivo completamento degli stessi e comunque, non oltre 24 mesi da tale data, con l'onere di diretta e costante informativa al Ministero dell'istruzione sullo stato d'attuazione dei lavori e della relativa ultimazione.

Art. 2.

Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio già contemplati nelle predette ordinanze e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base di esse nonché fatte salve le attività compiute, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici costituiti, ivi compresi quelli eventualmente sorti nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del 30 giugno 2003 e quella di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 380

03A11663

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla distruzione dell'ovovia dell'Abetone. (Ordinanza n. 3319).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Abetone, in relazione alla distruzione dell'ovovia a seguito di un attentato da parte di un gruppo terroristico;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto nel comune di Abetone;

Considerato che la situazione è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti di natura straordinaria al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 29 luglio e 11 settembre 2003;

D'intesa con la regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Abetone è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato provvede all'adozione di tutte le iniziative necessarie ed urgenti, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, nel limite delle risorse finanziare allo stesso assegnate.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare a favore dell'impresa titolare dell'impianto distrutto dall'attentato un contributo straordinario a titolo di indennizzo per la parte non coperta da polizze assicurative, finalizzato al ripristino funzionale dell'ovovia dell'Abetone. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, oltre alle risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 3311/2003, si provvede quanto a € 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e quanto a € 500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio capitolo 7082, residui anno 2002.

2. La regione Toscana è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse finanziarie in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al sindaco del comune di Abetone, commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25.

Art. 5.

1. Il commissario delegato presenta relazioni semestrali alla regione Toscana ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sullo stato di attuazione degli interventi, nonché una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11662

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3322).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione degli interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di certa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

4. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, il commissario delegato approva specifici programmi di intervento.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti nel numero massimo di due unità, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 9.

2. Il commissario delegato, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica è richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. Il commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 9, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale, che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00.

2. Il commissario delegato è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza; il commissario delegato, è autorizzato altresì ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a

seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

4. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Campania - commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di cinque unità, nonché a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unità, nonché di personale militare nel limite di due unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

2. Il commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalità di cui all'art. 10, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

Art. 7.

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania - commissario delegato.

3. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

Art. 8.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14-*quater*, comma 3, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2003.

Rigetto di richiesta del sig. Gallo Sebastiano diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale francese ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gallo Sebastiano, nato a Metz (Francia) il 27 gennaio 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale francese ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico di dottore in psicologia conseguito presso l'Università degli studi di Padova (Italia) nel dicembre 1991;

Visto il provvedimento del 23 giugno 1998 con cui il «Ministere de l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie» ha riconosciuto ai sensi della direttiva 89/48/CEE il semplice titolo accademico conseguito dal richiedente in Italia, come equivalente ai diplomi francesi che consentono di fare uso del titolo professionale di psicologo in Francia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che il sig. Gallo ha già ottenuto in Francia il riconoscimento del suo titolo italiano ai sensi della direttiva citata, titolo che peraltro ha valore puramente accademico e non professionale come richiesto dalla direttiva stessa;

Considerato che la Francia ha ritenuto di applicare la direttiva n. 89/48/CEE, come dimostrato dal certificato relativo al provvedimento del «Ministere de l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie» del 23 giugno 1998, non si ravvisa alcun fondamento giuridico che consenta di applicare in Italia la stessa direttiva;

Decreta:

L'istanza presentata dal sig. Gallo Sebastiano, nato a Metz (Francia) il 27 gennaio 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Francia, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 17 ottobre 2003

Il direttore generale: MELE

03A11576

DECRETO 17 ottobre 2003.

Riconoscimento al sig. Trouillez Bruno di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Trouillez Bruno, nato a Angers (Francia) il 5 ottobre 1960, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e settore civile e ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Ingenieur diplome de l'Ecole Polytechnique» conseguito presso la «Ecole Polytechnique» nel 1979;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 maggio 2003 e del 2 ottobre 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, settore industriale e settore civile e ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Trouillez Bruno, nato a Angers (Francia) il 5 ottobre 1960, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore industriale e settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2003

Il direttore generale: MELE

03A11577

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º ottobre 2003.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. (Decreto n. 437).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive conferme con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Byk Gulden Italia S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerate le confezioni sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178 (SOS 14) o ai sensi dell'art. 19 (SOS 19) del decreto legislativo n. 44;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIXOBAR, registrato a nome della società Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto, 1, Cormano, (Milano), codice fiscale n. 0069630155, nelle confezioni:

«100%» 1 fustino multidose 5 l - A.I.C. n. 027714017 (sospesa);

«100%» 4 fustini multidose 5 l - A.I.C. n. 027714029;

«Ventricolo»1 monod. 60% 200 ml - A.I.C. n. 027714031 (sospesa);

«Ventricolo»50 monod. 60% 200 ml - A.I.C. n. 027714043 (sospesa);

«Ventricolo»1 monod. 60% 230 ml - A.I.C. n. 027714056 (sospesa);

«Ventricolo» 50 monod. 60% 230 ml - A.I.C. n. 027714068 (sospesa);

«Ventricolo» 1 fust. mult. 60% 5 l - A.I.C. n. 027714070 (sospesa);

«Ventricolo» 4 fust. mult. 60% 5 l - A.I.C. n. 027714082;

«Colon» 1 fust. multidose 40% 5 l - A.I.C. n. 027714094 (sospesa);

«Colon» 4 fust. multidose 40% 5 l - A.I.C. n. 027714106 (sospesa);

«Esofago» 1 tubo 100% 200 ml - A.I.C. n. 027714118 (sospesa);

«Esofago» 5 tubi 100% 200 ml - A.I.C. n. 027714120 (sospesa);

«D.C.» 4 fust. multidose 70% 5 l - A.I.C. n. 027714132,

non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A11695

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 ottobre 2003.

Rinnovo della Commissione provinciale C.I.G., settore industria, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 9 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G., per il settore industria, relativa alla provincia di Pesaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4, che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Pesaro (C.G.I.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Pesaro (Confindustria);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Pesaro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - presidente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Lancia Mario, membro effettivo;

Cerri Elio, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Clini Stefano, membro effettivo;

Petroccione Cristina, membro supplente.

Rappresentanti dell'I.N.P.S. - Sede provinciale - con voto consultivo:

Iocca Domenico, membro effettivo;

De Giorgi Giorgio, membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della C.I.G. di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Ancona, 6 ottobre 2003

Il direttore regionale: RICCI

03A11557

DECRETO 10 ottobre 2003.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i lavoratori addetti alla installazione, manutenzione e gestione di impianti;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti stipulato il 7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'istallazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle (TAB. A e TAB. B), distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella (TAB. C.).

Art. 3.

Le suddette tabelle (TAB. A, TAB. B, TAB. C) fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: MARONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e Tutela dei Lavoratori
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

TAB. A - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	OPERAI					LUGLIO 2003
	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	11.609,40	12.573,72	13.639,80	14.156,40	15.030,24	15.030,24
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
TOTALE "A"	**12.399,00**	**13.474,92**	**14.665,56**	**15.243,36**	**16.221,24**	**16.562,16**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	79,55	86,46	94,10	97,80	104,08	106,27
Tredicesima mensilita'	1.033,250	1.122,910	1.222,130	1.270,280	1.351,770	1.380,180
TOTALE "B"	**1.112,804**	**1.209,368**	**1.316,227**	**1.368,084**	**1.455,848**	**1.486,446**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (33,08%)	4.469,70	4.857,56	5.286,78	5.495,07	5.847,58	5.970,48
Inail (6,1%)	824,22	895,74	974,89	1.013,30	1.078,30	1.100,96
TOTALE "C"	**5.293,92**	**5.753,30**	**6.261,66**	**6.508,36**	**6.925,88**	**7.071,44**
Trattamento fine rapporto	1.000,87	1.087,73	1.183,84	1.230,48	1.309,41	1.336,93
Rivalutazione T.F.R.(3,53%)	211,68	230,05	250,38	260,25	276,94	282,76
(*)Fondo di Previdenza complementare	152,53	165,07	178,93	185,64	197,00	201,44
Contributo di solidarietà L.166/91	15,25	16,51	17,89	18,56	19,70	20,14
COSTO MEDIO ANNUO	**20.186,08**	**21.936,95**	**23.874,49**	**24.814,74**	**26.406,03**	**26.961,33**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,68**	**13,78**	**15,00**	**15,59**	**16,59**	**16,94**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,52	0,56	0,61	0,64	0,68	0,69
INCIDENZA IRPEG (34% IRAP)	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,23
TOTALE INCIDENZE	**0,70**	0,75	**0,82**	**0,86**	**0,91**	**0,92**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,38**	**14,53**	**15,82**	**16,45**	**17,50**	**17,86**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorr	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e Tutela dei Lavoratori
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. X

TAB. B - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	IMPIEGATI						LUGLIO 2003	
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	12.573,72	13.639,80	14.156,40	15.030,24	15.907,68	17.071,08	18.441,24	18.441,24
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.177,56
TOTALE "A"	**13.474,92**	**14.665,56**	**15.243,36**	**16.221,24**	**17.199,12**	**18.505,80**	**20.752,44**	**21.217,32**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	86,46	94,10	97,80	104,08	110,35	118,74	133,15	136,13
Tredicesima mensilita'	1.122,910	1.222,130	1.270,280	1.351,770	1.433,260	1.542,150	1.729,370	1.768,110
TOTALE "B"	**1.209,368**	**1.316,227**	**1.368,084**	**1.455,848**	**1.543,613**	**1.660,887**	**1.862,521**	**1.904,244**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (30,86%)	4.531,57	4.931,98	5.126,29	5.455,15	5.784,01	6.223,44	6.978,98	7.135,31
Inail (6,1%)	895,74	974,89	1.013,30	1.078,30	1.143,31	1.230,17	1.379,51	1.410,42
TOTALE "C"	**5.427,31**	**5.906,87**	**6.139,59**	**6.533,45**	**6.927,31**	**7.453,61**	**8.358,49**	**8.545,73**
Trattamento fine rapporto	1.087,73	1.183,84	1.230,48	1.309,41	1.388,35	1.493,83	1.675,18	1.712,71
Rivalutazione T.F.R.(3,53%)	230,05	250,38	260,25	276,94	293,64	315,94	354,30	362,24
(*)Fondo di Previdenza complementare	165,07	178,93	185,64	197,00	208,41	223,54	250,61	256,66
Contributo di solidarietà L.166/91	16,51	17,89	18,56	19,70	20,84	22,35	25,06	25,67
COSTO MEDIO ANNUO	**21.610,96**	**23.519,69**	**24.445,97**	**26.013,60**	**27.581,29**	**29.675,96**	**33.278,61**	**34.024,56**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,57**	**14,77**	**15,36**	**16,34**	**17,32**	**18,64**	**20,90**	**21,37**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,55	0,60	0,63	0,67	0,71	0,76	0,85	0,87
INCIDENZA IRPEG (34% IRAP)	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,29	0,30
TOTALE INCIDENZE	**0,74**	**0,80**	**0,84**	**0,90**	**0,95**	**1,02**	**1,14**	**1,17**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,31**	**15,57**	**16,20**	**17,24**	**18,27**	**19,66**	**22,04**	**22,54**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 gion	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

TAB. C - T R A S F E R T A (Dal 1/7/2003 - Adeguamento contrattuale art. 27, Disc. Spec. Parte I - Non soggetta a contributi ex Dlgs 314/97)

Per lavori fuori sede od officina (minimo contrattuale-escluse ore di viaggio) :

Trasferta piena	€ 33,17 x 7 GIORNI : 5 =	€ 46,44
Pasto meridiano o serale	€ 10,28	
Pernottamento	€ 12,61	

Per trasferta di durata superiore a 4 mesi si dovrà tenere conto, oltre che del valore giornaliero sopra espresso, anche di una aggiunta **dell'1% al costo** globale di ogni singola categoria determinato dall'istituzione in contratto di un giorno di permesso retribuito ogni 4 mesi.

Trattamento per il tempo di viaggio (Art. 27 Disc. Spec. Parte I)

E' prevista la corresponsione di un importo pari all' 85% per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro

03A11597

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 211 del 7 gennaio 1974, concernente la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna;

Considerato che la dott.ssa Anita Navarra, non è più alle dipendenze dell'Ascom Confcommercio di Ravenna;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota dell'Ascom Confcommercio di Ravenna - prot. n. 2003 - 002.90 GB/mf del 1° ottobre 2003, con la quale viene designata la sig.ra Tiziana Montuschi quale sostituta della dott.ssa Anita Navarra;

Visto la legge 11 agosto 1973, n. 533;

Decreta:

La sig.ra Tiziana Montuschi è nominata membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna, in sostituzione della dott.ssa Anita Navarra, cessata dall'incarico in quanto non è più alle dipendenze dell'Ascom Confcommercio di Ravenna.

Ravenna, 13 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CARBONE

03A11540

DECRETO 15 ottobre 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 2/2000 del 2 febbraio 2000, con il quale è stato nominato il sig. Patacchiola Saturnino quale membro effettivo della suddetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

Vista la nota prot. n. 7116 dell'8 ottobre 2003, con la quale la CGIL di Viterbo ha designato il sig. Bucci Aristide, in sostituzione del sig. Patacchiola Saturnino;

Decreta:

Il sig. Bucci Aristide, nato a Viterbo il 24 gennaio 1971 e residente in Canino (Viterbo), via Gramsci snc, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Patacchiola Saturnino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 15 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MICHELI

03A11541

DECRETO 15 ottobre 2003.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto n. 174 del 17 gennaio 1974 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Vercelli e successive modificazioni, relative alla costituzione della Commissione zonale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Biella;

Visto il decreto ministeriale n. 678 del 7 novembre 1996 sulla istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Preso atto che la Direzione provinciale del lavoro di Biella è operativa dal 3 gennaio 2000;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Considerato che i componenti devono essere designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, operanti nella provincia;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 1564 del 14 ottobre 2002, sulle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

Valutato il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ope-

ranti nella provincia, secondo la costante prassi giurisprudenziale, attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e numero dei dipendenti delle aziende associate;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Esaminati gli atti istruttori, i dati e gli elementi forniti dalle associazioni sindacali operanti nella provincia;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali ritenute più rappresentative;

Decreta:

È ricostituita, presso la Direzione provinciale del lavoro di Biella, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, così composta:

direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - presidente;

componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) sig. Pietro Staffa (ASCOM - Confcommercio);

2) sig. Gabriele Pagani (Confartigianato);

3) sig. Riccardo Di Pane (Unione industriale biellese);

4) sig. Dario Bianco (Unione interprovinciale degli agricoltori di Vercelli e Biella);

componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

1) sig. Claudio Facelli (associazione sindacale C.G.I.L.);

2) sig. Sergio Segala (associazione sindacale C.I.S.L.);

3) sig. Paolo Leardi (associazione sindacale C.I.S.A.L.);

4) sig. Giorgio Carrer (associazione sindacale U.I.L.);

componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) sig.ra Paola Chimenti (ASCOM - Confcommercio);

2) sig. Massimo Foscale (Confartigianato);

3) sig. Roberto Ruffato (Unione industriale biellese);

4) sig. Umberto Momo (Unione interprovinciale degli agricoltori di Vercelli e Biella);

componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

1) sig. Giuseppe Carluccio (associazione sindacale C.G.I.L.);

2) sig. Gilberto Persico (associazione sindacale C.I.S.L.);

3) sig. Alberto Lazzarato (associazione sindacale C.I.S.A.L.);

4) sig. Sergio Magliola (associazione sindacale U.I.L.).

La commissione, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dal 5 novembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.

Biella, 15 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CORRENTE

03A11528

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera soc. coop. a r.l.», in Patù, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primavera soc. coop. a r.l.», con sede in Patù (Lecce), costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Coppola Luigi Maria di Lecce, REA n. 152031, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. D'Arpa

Vito Antonio, nato a Carmiano (Lecce) il 29 dicembre 1960 ivi residente, in via Gentile n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11568

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «A.D.I.R. - Associazione didattica infantile ricreativa - Soc. coop. a r.l.», in Tricase, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.D.I.R. - Associazione didattica infantile ricreativa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tricase (Lecce), costituita in data 28 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Positano di Poggiardo (Lecce), REA n. 145267, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. D'Arpa Vito Antonio, nato a Carmiano (Lecce) il 29 dicembre 1960, ivi residente, in via Gentile n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11569

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa nuovi orizzonti - Soc. coop. a r.l.», in Ugento, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa nuovi orizzonti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ugento (Lecce), costituita in data 28 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Ferrara Egidio di Taviano (Lecce), REA n. 181555, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. D'Arpa Vito Antonio, nato a Carmiano (Lecce) il 29 dicembre 1960, ivi residente, in via Gentile n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11570

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «ICOSER S.c.r.l. (Impianti-Costruzioni-Servizi)», in Casarano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ICOSER S.c.r.l. (Impianti-Costruzioni-Servizi)», con sede in Casarano (Lecce), costituita in data 19 dicembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Aromolo Italo di Casarano (Lecce), REA n. 178925, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. D'Arpa Vito Antonio, nato a Carmiano (Lecce) il 29 dicembre 1960, ivi residente, in via Gentile n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11571

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 22 ottobre 2003, n. **946397.**

Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, concernente una graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla misura 1.1 del Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'Ance
Alle confederazioni artigiane

Nella circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2003, al fine di fornire elementi di maggiore dettaglio, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) al punto 3.1, quarto capoverso, dopo le parole «l'installazione» sono aggiunte le parole, entro la data di ultimazione del programma,»;

2) al punto 3.1, dopo il penultimo capoverso, è aggiunto il seguente: «Qualora il programma di investimenti concernente un determinato tema consenta di conseguire positive ricadute indirette su uno o su entrambi gli altri temi, il programma stesso è valutato con riferimento al tema principale ed è con riferimento ai dati relativi a quest'ultimo che viene determinato il valore dell'indicatore ambientale.»;

3) al punto 3.2, primo capoverso, dopo il secondo alinea è aggiunto il seguente: «- con riferimento al tema "Multisettore", attesti che i miglioramenti ambientali conseguibili nei diversi temi non siano conseguenza della stessa tecnica/tecnologia.»;

4) al punto 6.2, sottoparagrafo «Tema "Energia"», secondo capoverso, il secondo alinea è sostituito dal seguente: «- per gli interventi di cui alla lettera *B)*, il punteggio è pari alla differenza, solo se positiva, tra l'incidenza, espressa in percentuale, dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sul totale dell'energia consumata nell'esercizio a "regime" e quella riferita all'esercizio "precedente"; entrambe le incidenze percentuali ed il punteggio sono espressi in punti interi e due decimali.»;

5) nell'allegato n. 2, lettera *D)*, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente: «2. una specifica attestazione che i miglioramenti ambientali conseguibili nei diversi temi non siano conseguenza della medesima tecnica/tecnologia.»;

6) nell'allegato n. 3, nel primo capoverso, le parole da «devono essere» a «investimenti da agevolare» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere direttamente finalizzate al conseguimento dei miglioramenti ambientali che determinano il calcolo dell'indicatore, anche con riferimento ai programmi di trasferimento,»;

7) nell'allegato n. 3 «Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni», dopo il punto *ix)* è inserito il seguente punto «*ix-bis)*: le spese relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili in proporzione alla potenza dell'impianto necessaria ai fabbisogni dell'unità produttiva oggetto del programma»;

8) nell'allegato n. 5 «Istruzioni per la compilazione della scheda tecnica», al punto C3.4.1.2, dopo le parole «indicare la percentuale», sono aggiunte le parole «, espressa in punti interi e due decimali, con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra decimale sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi,».

Si precisa altresì che, ai fini della determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale di cui al punto 6.2 della circolare, i valori utili delle riduzioni o degli incrementi percentuali sono troncati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A11667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Approvazione della relazione previsionale e programmatica del CIPE per il 2004

Si comunica che il CIPE, nella seduta del 29 settembre 2003, ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il 2004 e ne ha autorizzato la trasmissione al Parlamento.

03A11579

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1748
Yen giapponese	127,37
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,69350
Corona svedese	9,0705
Franco svizzero	1,5476
Corona islandese	89,60
Corona norvegese	8,2500
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,58425
Corona ceca	32,101
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,00
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6495
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,6710
Leu romeno	38845
Tallero sloveno	235,6000
Corona slovacca	41,450
Lira turca	1765700
Dollaro australiano	1,6694
Dollaro canadese	1,5371
Dollaro di Hong Kong	9,1104
Dollaro neozelandese	1,9272
Dollaro di Singapore	2,0457
Won sudcoreano	1389,61
Rand sudafricano	8,1453

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11825

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato».

Estratto decreto n. 421 del 22 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 031382082\G (in base 10) - 0XXQL2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5,26 g; potassio cloruro 0,37 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 3,67 g; sodio gluconato 5,02 g;

eccipiente: acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi ed elettroliti. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11640

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato PH 7,4».

Estratto decreto n. 422 del 22 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO PH 7,4, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 031383084\G (in base 10) - 0XXRKD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5,26 g; potassio cloruro 0,37 g; sodio acetato triidrato 3,67 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio gluconato 5,02 g.

eccipiente: acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi ed elettroliti. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liderflu»

Estratto decreto n. 441 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. S.r.l., con sede in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 03639450653.

Medicinale: LIDERFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 035353010 - «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035353022 - «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035353034 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in Graf-Arco strasse 3 - ULM, Germania.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione e la modifica della denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

medicinale: FLUNISOLIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035353010/G - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035353022/G - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035353034/G - «30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Liderflu», già prodotti a nome del vecchio titolare, e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035353010 - 022 - 034), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fulgram».

Estratto decreto n. 442 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede in via Crescentino n. 25 - Torino, con codice fiscale n. 05146060016.

Medicinale: FULGRAM.

Confezione: A.I.C. n. 025000023 - 14 capsule 400 mg.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: NORFLOXACINA.

Confezione A.I.C. n. 025000023/G - 14 capsule 400 mg.

Classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Fulgram», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (025000023), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina errekappa».

Estratto decreto n. 443 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti n. 1/A, Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale: TERAZOSINA ERREKAPPA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035052012 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035052024 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in Graf-Arco strasse 3 - ULM, Germania.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: TERAZOSINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035052012/G - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035052024/G - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la produzione, il confezionamento ed i controlli da Special Product's Line S.r.l., con sede in via Campobello n. 15 - Roma a Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Fossignano n. 2 - Aprilia (Latina).

I lotti del medicinale «Terazosina errekappa» già prodotti a nome del vecchio titolare, e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035052012 - 024), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina IBN».

Estratto decreto n. 444 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede in Via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 10168120151.

Medicinale: AMOXICILLINA IBN.

Confezione: A.I.C. n. 032892010 - «1 g compresse» 12 compresse,

è ora trasferita alla società: Jet Generici S.r.l, con sede in via Mario Lalli n. 8 - Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: AMOXICILLINA.

Confezione: A.I.C. n. 032892010/G - «1 g compresse» 12 compresse, resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Amoxicillina IBN» già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (032892010), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac FG»

Estratto decreto n. 445 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l, con sede in Via San Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01444240764.

Medicinale: DICLOFENAC FG.

Confezione A.I.C. n. 035248018 - «75 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 75 mg/3 ml,

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manuzio n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 11845960159, con variazione della denominazione in: DICLOFENAC DOC.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam Bruni».

Estratto decreto n. 446 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in corso Basilica Soluntina n. 67 - Santa Flavia (Palermo), con codice fiscale n. 02656370828.

Medicinale: PIROXICAM BRUNI.

Confezione:

A.I.C. n. 034859013 - «20 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 034859025 - «1% crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 034859037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale,

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manuzio n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 11845960159, con variazione della denominazione in: PIROXICAM DOC.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nor-Pa»

Estratto decreto n. 447 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Salus Researches S.p.a, con sede in via Aurelia n. 58 - Roma, con codice fiscale n. 03151540584.

Medicinale: NOR-PA.

Confezione: A.I.C. n. 028023012 - 30 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona n. 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saniflor»

Estratto decreto n. 448 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via Dei Mille n. 40 - Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: SANIFLOR.

Confezione: A.I.C. n. 027705058 - «collutorio» 1 flacone da 120 ml,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifesal»

Estratto decreto n. 449 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58 - Roma, con codice fiscale n. 03151540584.

Medicinale: NIFESAL.

Confezione A.I.C. n. 029062015 - 14 capsule a ril prol 40 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona n. 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil Ethypharm».

Estratto decreto n. 450 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ethypharm S.r.l, con sede in viale Monza n. 196 - Milano, con codice fiscale n. 09294240156.

Medicinale: VERAPAMIL ETHYPHARM.

Confezione:

A.I.C. n. 033430012 - «120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 033430024 - «240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato (sospesa),

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in Via Tranquillo Cremona n. 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969, con variazione della denominazione in: VERAPAMIL PLIVA.

Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica della denominazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bionif».

Estratto decreto n. 451 del 2 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

Medicinale: BIONIF.

Confezione A.I.C. n. 029060011 - 14 capsule a ril prol 40 mg.

È ora trasferita alla società: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucobay».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 550 del 2 ottobre 2003

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Medicinale: GLUCOBAY.

Variazione A.I.C.: Modifica standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026851016 - 40 compresse 100 mg, varia a: «100 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 026851028 - «50» astuccio 40 compresse 50 mg (sospesa), varia a: «50 mg compresse» 40 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"50" astuccio 40 compresse 50 mg» (A.I.C. n. 026851028), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dallo data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A11637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasofluss»

Estratto decreto n. 454 del 7 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, Via Dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia, Roma, con codice n. fiscalee 01163980681

Medicinale: VASOFLUSS.

Confezione A.I.C. n. 033364023 - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., Via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: NICARPIDINA.

Confezione A.I.C. n. 033364023/G - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule, resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzato.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la produzione in bulk delle «Capsule» ed i relativi controlli da Euderma S.p.a. con sede in via Rigardara, 27-29, a Valpharma International S.p.a. con sede in via G. Morgagni, 2, Pennabilli (PU) è invece confermato il confezionamento, controlli e rilascio dei lotti presso Special Product's Line S.r.l. con sede in Via Campobello, 15 - Pomezia, Roma.

Sono, inoltre, autorizzati il confezionamento, controlli chimici, con esclusione dei controlli microbiologici, ed il rilascio dei lotti presso Omicron Pharma S.r.l. Via R. Follereau, 25, Nembro (Bergamo) ed altresì i controlli microbiologici sul prodotto finito presso Lisapharma S.p.a. con sede in Via Licinio, 11 - Erba, (Como).

I lotti del medicinale Vasofluss, già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (033364023), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omaspir»

Estratto decreto n. 458 del 7 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. S.r.l., con sede in via Conforti n. 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 03639450653.

Medicinale: OMASPIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034874014 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 034874026 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: D.M.G. Italia S.r.l., con sede in via Campello sul Clitunno n. 34, Roma, con codice fiscale n. 04502861000.

Produzione, controllo e confezionamento:

è autorizzata la produzione completa da Fulton Medicinali S.p.a., con sede in via Marconi n. 28/9 - Arese (Milano) a Anfarm-Hellas S.A. con sede in K. Paleologou & Perikleous, 27, Halandri, Atene - Grecia.

Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sidervim»

Estratto decreto n. 459 del 7 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, Ercolano, Napoli, con codice fiscale n. 00467860631.

Medicinale: SIDERVIM.

Confezione: A.I.C. n. 034573028 - «80 mg granulato effervescente» 30 bustine.

È ora trasferita alla società: Mecfarma S.r.l., con sede in via Ristori Adelaide n. 28, Roma, con codice fiscale n. 06109381001.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 460 del 7 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica n. 9, Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

Medicinale: CARBOPLATINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033651011/G - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 033651023/G - «150 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone (sospesa).

Medicinale: DOXORUBICINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033214014/G - «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per soluzione endovescicale» 1 flacone di polvere 10 mg + 1 fiala solvente 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033214026/G - «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per soluzione endovescicale» 50 flaconi di polvere 10 mg + 50 fiale solvente 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033214038/G - «50 mg polvere per infusione endovenosa e per soluzione endovescicale» 1 flacone di polvere 50 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033214040/G - «50 mg polvere per infusione endovenosa e per soluzione endovescicale» 20 flaconi di polvere 50 mg (sospesa).

Medicinale: METOTREXATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033647013/G - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033647025/G - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano n. 25 - Roma, con codice fiscale n. 00492340583.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atoactive»

Estratto decreto n. 461 del 7 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioethical S.r.l., con sede in via Cadore n. 7, Soresina, Cremona, con codice fiscale n. 01195070196.

Medicinale: ATOACTIVE.

Confezioni:

A.I.C. n. 022105011 - pomata 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 022105023 - pomata 30 g.

È ora trasferita alla società: Biodue S.r.l., con sede in via Benvenuto Cellini n. 67/69, località Sambuca Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Firenze, con codice fiscale n. 02084930482.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11707

Rettifica al decreto 28 luglio 2003 relativo alla specialità medicinale «Carnum»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 552 dell'8 ottobre 2003

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, codice fiscale n. 00394440481.

Medicinale: CARNUM.

Variazione A.I.C.: Rettifica al decreto n. 365 del 28 luglio 2003.

Il decreto n. 365 del 28 luglio 2003, relativo al medicinale CARNUM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, in merito alle confezioni:

A.I.C. n. 026288023 - 1 g soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 026288047 - «2 g soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026288050 - «2 g soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml (sospesa);

è rettificato come segue, da:

A.I.C. n. 026288023 - «1 g soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 026288047 - «2 g soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026288050 - «2 g soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml (sospesa)

a:

A.I.C. n. 026288023 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 026288047 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose (sospesa);

A.I.C. n. 026288050 - «2 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml (sospesa).

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11638

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato al commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC

Con decreto ministeriale 13 ottobre 2003, è stato prorogato alla data del 7 agosto 2004 il mandato all'avv. Stefano Ribaldi, commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC.

03A11530

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piemontese 2000 a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Piemontese 2000 a r.l.», con sede legale in Torino, via Panizza n. 10/A (costituita in data 21 dicembre 1996 per rogito notaio dott. Giovanni Mancini, repertorio n. 23695/4550, pos. prov. n. 6358, partita IVA n. 07245780015), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11525

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Veloce a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «La Veloce a r.l.», con sede legale in Torino, via S. Agostino n. 1 (costituita in data 24 novembre 1973 per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli, n. 72/74 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 2998, partita IVA n. 00969860014), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11526

Istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa BVB a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della «Piccola società cooperativa BVB a r.l.», con sede legale in Torino, corso Lombardia n. 202 (costituita in data 3 febbraio 2000 per rogito notaio dott. Mario Travostino, repertorio n. 165513/12027, pos. prov. n. 6993, partita IVA n. 07916450013), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entra il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11527

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Fra il personale del Ministero delle finanze e familiari a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Fra il personale del Ministero delle finanze e familiari a r.l.», sede legale Milano, corso Matteotti n. 8, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Erba di Monza in data 4 aprile 1990, repertorio n. 284940, racc. n. 13552, BUSC n. 14064/249900, codice fiscale n. 10346301541, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11532

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'arcipelago azzurro a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'arcipelago azzurro a r.l.», con sede in Latina (costituita per rogito notaio Giuseppe Coppola di Latina in data 31 ottobre 1996, repertorio n. 6479) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11533

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop.Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», in Sesto San Giovanni.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop.Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», con sede legale in Sesto San Giovanni (Milano), via Cesare da Sesto, 132, costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani di Milano in data 24 luglio 1989, repertorio n. 69859 racc. 22008, B.U.S.C. n. 13925/249389, tribunale di Monza, registro società n. 42637, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro- Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8, - tel. 026792316 - fax 0266712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11538

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «A.L.P.I. - Associazione lavoratori pronto intervento a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «A.L.P.I. - Associazione Lavoratori Pronto Intervento a r.l.», sede legale in Milano, viale Stelvio n. 70, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Lebano di Milano in data 25 settembre 1990, repertorio n. 147949, racc. 15978, B.U.S.C. n. 14134/251733, codice fiscale n. 10169530150, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro- Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, - tel. 026792316 - fax 0266712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11539

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Caf Acquedotti e Fognature», in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

«Caf Acquedotti e Fognature» sede in L'Aquila - BUSC n. 1719/216913 - costituita per rogito del notaio Roberto Ciancarelli in data 28 dicembre 1985, repertorio n. 50735.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dagli art. 1 e 2 del decreto 21 agosto 2003 del Ministero delle attività produttive.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11542

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Radio Città Futura» a r.l., in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Radio Città Futura - Società cooperativa a r.l.», con sede in L'Aquila, BUSC n. 1091, costituita per rogito del notaio Domenico Trecco in data 9 dicembre 1977, repertorio n. 116675.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - area cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11566

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Variazione della denominazione della società «Vega Fiduciaria S.r.l.», in Milano

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 25 ottobre 1974, modificato in data 11 novembre 1983 e 3 aprile 2003, alla società «Vega Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 01922620156, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Signa Fiduciaria S.r.l.».

03A11580

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 20 ottobre 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 15 settembre 2003 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «Cisalpina previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» (in breve «Cisalpina Previdenza S.p.a.»). Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da 36.400.000 euro a 56.680.000 euro.

03A11664

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di Lizzano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1471 del 26 settembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di Lizzano (Taranto).

03A11559

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arnia Due Friuli-Venezia Giulia Società cooperativa a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, in Torviscosa.

Con deliberazione n. 2975 dd. 3 ottobre 2003 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della cooperativa «Arnia Due Friuli-Venezia Giulia Società cooperativa a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Torviscosa, il dott. Maurizio Variola con studio in Udine, via Benedetto Croce n. 6, in sostituzione del dott. Carlo Uliana, dimissionario.

03A11583

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «Piccola cooperativa sociale informazione libera» soc. coop. a r.l., in Cles

Con decreto n. 9/RIP2 di data 9 ottobre 2003 il reggente della ripartizione II ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Piccola cooperativa sociale informazione libera» soc. coop. a r.l., con sede in Cles (Trento), via Fabio Filzi n. 15, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

03A11558

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati:

marchio: 44 CT;

ragione sociale: Di Martino Giacomo;

sede: Caltagirone.

03A11582

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle attività produttive, recante: «Autorizzazione all'organismo I.M.A. S.p.a., in Milano, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003).

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, si intende pubblicato correttamente nel seguente modo: «Autorizzazione all'organismo I.M.Q. S.p.a., in Milano, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.».

03A11814

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501253/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 3 0 *

€ 0,77